



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE AFFARI GENERALI
AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI

DETERMINAZIONE N. 139 / 2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL' AVV. PAOLO COLI DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA DALLA SIG.RA NOSARI RITA- CIG B0ABE9B0BD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C.:

- n. 91 del 21/12/2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026" e s.m.i.;

DELIBERE DI G.C.:

- n. 214 del 28/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE" e s.m.i.
- n. 9 del 30/01/2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2024-2026";

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 28/01/2016 ad oggetto: "Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente; approvazione nuovo organigramma, dotazione organica e modifiche all'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- il decreto del Sindaco n. 11/2023 concernente l'assegnazione dell'incarico alla dott.ssa Jessica Curti, di responsabile del Settore "Affari generali", nonché vice segretario generale, dal 1° ottobre 2023 sino a fine mandato elettorale del Sindaco;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Premesso che:

- con atto notificato nel dicembre 2006, la Sig.ra Nosari Rita introduceva un giudizio arbitrale nei confronti del Comune di Casalgrande, avvalendosi di una clausola compromissoria inserita in una convenzione stipulata tra le parti il 20.11.1995, in base alla quale ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione della convenzione era deferita a un collegio arbitrale, e chiedendo la restituzione della somma di € 48.874,90 da lei versata a mezzo di una fideiussione bancaria escussa dallo stesso Comune;
- con lodo parziale, nell'ottobre 2007, il collegio arbitrale, rigettando l'eccezione del Comune di nullità della clausola compromissoria, negava che il rapporto controverso inerisse all'esercizio di un potere autoritativo della P.A. o a materia attribuita dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In particolare, ad avviso del collegio, la convenzione, ex artt. 11 e 12 L.R. Emilia-Romagna n. 17/1991, per lo svolgimento di attività estrattive in una cava di ghiaia e sabbia, era integrativa di un'autorizzazione e non di una concessione, avendo ad oggetto un'area e materiali privati, circostanza che deponeva per l'assenza di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 L. n. 241/1990, configurandosi il rapporto tra le parti in termini paritetici;
- con il lodo definitivo del 25 maggio- 4 giugno 2009, gli arbitri escludevano, nel merito, l'inadempimento della Nosari e condannavano il Comune a rifonderle la somma versata a titolo di fideiussione;
- il Comune impugnava avanti alla Corte d'Appello di Bologna entrambi i lodi, deducendo l'incompromettibilità della controversia in arbitri, in quanto inerente a materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo ad oggetto l'attuazione di un accordo (la predetta convenzione inter-partes) integrativo di un provvedimento amministrativo ex art. 11 L. n. 241/1990;
- la Corte d'appello, con sentenza n. 2261/2018, rigettava l'eccezione di tardività dell'impugnazione del lodo parziale e accoglieva il ricorso del Comune di Casalgrande in punto di nullità della clausola compromissoria e incompetenza della controversia in arbitri;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- avverso la predetta sentenza, la Sig.ra Nosari Rita proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione (Rg. n. 27740/2018) che accogliendone il secondo motivo relativo alla compromettibilità in arbitri della controversia, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione;
- in data 19/01/2024 con prot. n° 1197 del 19/01/2024, la Sig.ra Nosari notificava al Comune atto di citazione (udienza del 28/05/2024), riassumendo così il giudizio avanti alla Corte d'Appello di Bologna, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni diversa e contraria istanza, respingere l'impugnazione proposta contro il lodo arbitrale in data 25/05-04/06/2009, gravato nel giudizio definito con la precedente sentenza di questa Corte Territoriale n. 2261, pubblicata il 07/09/2018, cassata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 34954 pubblicata il 13/12/2023. In ogni caso, confermare quanto già deciso dal richiamato lodo arbitrale, con l'effetto di dichiarare tenuto il comune di Casalgrande in persona del Sindaco in carica al rimborso alla signora Nosari Rita della somma oggetto della fideiussione dalla stessa prestata ed introitata dal Comune, a seguito dalla escussione della fideiussione, con conseguente condanna del Comune di Casalgrande a corrispondere all'attrice la detta somma, con gli interessi dal momento della escussione fino al saldo effettivo. Con ogni conseguente pronuncia di legge e giustizia, con riguardo anche alle spese legali del giudizio, concluso con la ridetta sentenza della Corte d'Appello, cassata dalla Suprema Corte; nonché del giudizio svoltosi avanti la Corte di Cassazione. Con ristoro, altresì del rimborso dei contributi unificati corrisposti nei vari giudizi, che si sono svolti”*.

Ritenuto opportuno per l'Amministrazione Comunale costituirsi nel giudizio di cui all'oggetto al fine di difendere le proprie ragioni;

Preso atto che, con delibera n. 26 del 22 febbraio 2024, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale:

- autorizzava il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio di riassunzione instaurato dalla Sig.ra Nosari Rita, innanzi



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

alla Corte di Appello di Bologna, ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;

- dava mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere agli atti amministrativi a tal fine necessari;

Dato preventivamente atto che:

- il conferimento dell'incarico professionale in argomento non rientra tra le attività istituzionali che la legge attribuisce all'Ente, ma nel potere e dovere di opporsi ad eventuali pretese di terzi;
- all'interno della struttura dell'Amministrazione non è presente l'Avvocatura Comunale, per cui occorre procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale ad un soggetto esterno;

Dato altresì atto che:

- l'Amministrazione ha ritenuto opportuno dotarsi a tal fine di un elenco di Avvocati mediante acquisizione di curricula vitae per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, fatta salva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti, laddove in considerazione dell'eccezionalità e dell'importanza del contenzioso non si rinvenga all'interno dello stesso una professionalità adeguata;
- che tale elenco è stato approvato con determina n. 600 del 19 dicembre 2018 e successivamente aggiornato con cadenza semestrale;

Richiamato l'art. 5 dell'avviso pubblicato per la formazione del predetto albo, recante le modalità di conferimento dell'incarico di patrocinio legale, il quale prevede:

“2. Il Comune conserva piena autonomia nella scelta, all'interno dell'elenco, dell'avvocato cui conferire l'incarico, osservando di norma i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e tutela dell'ambiente ed efficacia energetica tra i professionisti iscritti, valorizzando in particolare:

- *esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione;*
- *la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- *il costo del servizio;*
- *disponibilità immediata ad assumere l'incarico.*

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto in caso di consequenzialità tra incarichi e/o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto di affidamento, nonché per ragioni di urgenza.....”

Richiamati altresì:

- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la “rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni” nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti “esclusi”, tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);
- l'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

Considerato:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di “collaborazioni” disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un “prodotto finale” ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

decisione/azione/provvedimento;

5. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

Richiamate le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, nelle quali è prevista la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto ad un professionista determinato di un incarico di rappresentanza in giudizio in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali ed, in particolare, laddove ricorrano consequenzialità tra incarichi/complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale di affidamento ovvero ragioni di urgenza;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018, nel quale si afferma che:

- l'incarico di rappresentanza legale in un determinato giudizio configura un contratto d'opera intellettuale ai sensi e per gli cui all'art. 2222 c.c., configurando una prestazione di servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- trattasi di contratto "escluso" dall'applicazione del codice dei contratti e quindi soggetto al solo rispetto dei principi generali;
- i profili da valorizzare nella scelta del professionista sono:
 - i l'esperienza e la competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso;
 - ii la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;
 - iii il costo del servizio, in caso sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;

Considerato che:

- l'Avv. Paolo Coli, con studio in Reggio Emilia, vanta una rilevante competenza e numerose esperienze in ambito amministrativo, ed in particolare nell'ambito del



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

diritto sia ambientale ed in materia edilizia, come si desume dal curriculum vitae acquisito agli atti;

- Tale professionista è attualmente iscritto nell'elenco di avvocati del libero foro cui affidare il patrocinio del comune di Casalgrande, approvato con determina n. 600/2018;
- l'Avv. Paolo Coli conosce già la materia del contendere in quanto ha già rappresentato in modo proficuo il Comune di Casalgrande nei precedenti gradi di giudizio;

Vista la disponibilità dell'Avv. Paolo Coli a rappresentare e difendere il Comune di Casalgrande anche nell'ambito del presente giudizio;

Visto altresì il preventivo al tal fine presentato - acquisito al protocollo n° 1292 del 22/01/2024 - recante l'importo complessivo di € 5.974,62 oltre IVA;

Considerato che il predetto importo risulta formulato in coerenza con i parametri fissati dal D.M. 55/2014 e reca uno sconto complessivo pari al 50 % sul compenso ottenuto, comprensivo delle spese generali;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza del Comune di Casalgrande nel giudizio di cui all'oggetto all'Avv. Paolo Coli del Foro di Reggio Emilia;

Ritenuto di provvedere, conseguentemente, ad impegnare la somma suindicata;

Evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto che per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici si applicano le indicazioni contenute nella delibera Anac n. 584 del 19/12/2023 e determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata con delibera n. 585 del 19/12/2023, che disciplina l'acquisizione del CIG ai soli fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Ritenuto pertanto di registrare l'affidamento in oggetto con il seguente CIG B0ABE9B0BD;

Visto l'art. 25, comma 3, del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Dato atto:

-ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

- che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al responsabile del procedimento nonché al responsabile di settore;

Visto l'art. 107 del Tuel 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1.di provvedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza in giudizio del Comune di Casalgrande all'Avv. Paolo Coli del Foro di Reggio Emilia, nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Nosari Rita innanzi alla Corte di Appello di Bologna ed a sottoscrivere quindi gli atti conseguenti - CIG. n. B0ABE9B0BD, al corrispettivo indicato nel preventivo acquisto a prot. n° 1292 del 22/01/2024;

2.di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa complessivo di € 7.289,04 sul cap. 730200/55 "spese legali" del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

3.di autorizzare l'ufficio ragioneria a liquidare e pagare, fino a concorrenza della somma impegnata, l'Avv. Paolo Coli del Reggio Emilia, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio competente, senza adozione di ulteriore atto;

4.di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31.12.2024;

5.di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), dell'art. 37 e dell'art. 15, commi 1 e 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	730200/55	2024	690	rappresentanza nel giudizio promosso da Nosari Rita - Corte d'Appello di Bologna	COLI PAOLO	€7.289,04

Lì, 18/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CURTI JESSICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)